



CITTA' DI PORTOBUFFOLE'
Provincia di Treviso



REGOLAMENTO COMUNALE
PER I LAVORI, I SERVIZI E LE FORNITURE IN ECONOMIA



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio OLIVI

IL SINDACO
Andrea Sebastiano SUSANA

Approvato con Delibera C.C. n. 16 del 28.04.2014

Publicazione Albo Pretorio dal 12.05.2014 al 27.05.2014 – Reg. 164

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E FONTI

1. Il presente Capo disciplina l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia che si riferiscono alle tipologie degli interventi specificati nei successivi articoli ed alle somministrazioni connesse.
2. Per quanto non espressamente previsto con il presente Regolamento, si rinvia ai principi generali ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di lavori, servizi e somministrazioni o forniture.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme e i principi contenute nel D.Lgs. n. 163/2006 e nel D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ed ii., oltre alle ulteriori discipline di settore applicabili.
4. Le norme del presente Regolamento sono da intendersi implicitamente ed immediatamente modificate a seguito dell'entrata in vigore di normativa di rango superiore che regoli diversamente le materie, i limiti di importo e quant'altro disciplinato negli articoli che seguono; la Giunta provvederà con apposita delibera ad adottare il necessario provvedimento ricognitivo.
5. Il ricorso al mercato elettronico (MEPA) avviene nel rispetto dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ed ii..

ART. 2

LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati e degli importi definiti ai successivi articoli per i lavori, per i servizi e le forniture.
2. Gli interventi per i quali è effettuabile la corrispondenza con le categorie indicate nell'allegato A al D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ed ii. normalmente sono considerabili lavori.
3. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi dal ricorso all'appalto.
4. Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatori dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Dirigente Responsabile; in particolare deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito di rescissione di contratto d'appalto.

ART. 3

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Dirigente/Responsabile di Unità Organizzativa, competente in base al modello di organizzazione interna, individua un Responsabile di Procedimento per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la partecipazione alla procedura di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato, gli altri compiti previsti dalla normativa vigente e, su incarico del Dirigente/Responsabile, l'Attestazione di Regolare Esecuzione.
2. Per i lavori le attività di contabilizzazione e di Dichiarazione della Regolare Esecuzione sono di competenza del D.L., ove nominato, che, in taluni casi, non coincide con il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento dell'opera).
3. In caso di carenza in organico di personale adeguato ai compiti di cui al presente articolo, accertata e certificata dal Responsabile del Procedimento, il Dirigente/Responsabile di Unità Organizzativa può provvedere alla nomina di un Direttore dei Lavori o di un Direttore di Esecuzione del contratto, anche esterno all'Amministrazione.
4. Nel caso di esigenze impreviste che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta al Dirigente/Responsabile competente per materia formulare nei confronti dell'Amministrazione, anche su indicazione del Responsabile del Procedimento, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi ed i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dalle Leggi e Regolamenti.
5. Ove il Responsabile del Procedimento non sia espressamente individuato, tale funzione verrà considerata in capo al soggetto che ha promosso la richiesta di autorizzazione di spesa o che, comunque, è tenuto a provvedere all'intervento ed è responsabile dell'esecuzione del contratto.

ART. 4

ASSEGNAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI IN ECONOMIA

1. Le procedure in economia avvengono nel rispetto del principio della massima trasparenza, temperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
2. L'affidamento dei cottimi fiduciari avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, e, di regola, previa consultazione di almeno cinque (5) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Stazione Appaltante.
3. Per i servizi, le forniture e nei contratti misti, quando i lavori risultino economicamente non prevalenti, a seconda del caso può essere applicato il criterio del prezzo più basso, oppure quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che richiede la predeterminazione di diversi elementi di valutazione variabili, sulla base della natura degli interventi da eseguirsi a cottimo.
4. La procedura che, interpellando una pluralità di imprese, ricerca più offerte o preventivi da porre in competizione allo scopo di acquisire le condizioni più vantaggiose può essere

adottata dal Dirigente competente anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per il presente Regolamento.

5. L'esecutore delle prestazioni in economia non potrà invocare a propria giustificazione, in caso di lavori, servizi o forniture eseguite non conformemente alle previsioni di contratto, la non conoscenza delle disposizioni di gara e di capitolato, dovendo lo stesso presentare la dichiarazione di avvenuta conoscenza e integrale accettazione delle stesse, nonché di accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento.
6. Nel caso di offerta con il massimo ribasso le operazioni di gara sono effettuate di norma da un Seggio di Gara presieduto dal Segretario Comunale o suo delegato, alla presenza, con funzione di testimoni, di due dipendenti, di cui uno svolge le funzioni di segretario verbalizzante. Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa si provvederà alla nomina di una Commissione di Gara, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, in analogia a quanto previsto dall'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. ed i., la quale sarà presieduta dal Segretario Comunale o suo delegato.
7. Si prescinde dal Seggio di Gara e/o dalla Commissione di Gara per lavori, servizi e forniture il cui importo stimato sia inferiore ad Euro 20.000,00 e ove non sia prescritta la presentazione di offerta in busta chiusa a discrezione del Responsabile del Procedimento.

ART. 5 MODALITÀ DI ESECUZIONE

1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
 - a) per cottimi, quando l'esecuzione è assegnata a imprese o persone esterne al Comune;
 - b) in amministrazione diretta, quando gli interventi sono effettuati in proprio, con materiali, utensili e mezzi di proprietà del Comune o opportunamente noleggiati;
 - c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.
2. Le prestazioni del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente dal cottimista, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione di lavori o servizi con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo.
3. Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nell'avviso o nella lettera-invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento.
4. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.
5. Qualora la controparte non adempia gravemente o ripetutamente agli obblighi derivanti dal contratto di cottimo, il Dirigente/Responsabile competente, previa diffida, si avvale dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

ART. 6 POST-INFORMAZIONE

1. Per i lavori, i servizi e le forniture, l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente, nonché secondo quanto previsto dall'eventuale normativa in materia.

ART. 7
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA -
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)

1. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario di importo fino ad Euro 20.000,00 il Responsabile del Procedimento può prescindere dalla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), in tal caso dovrà richiedere idonea dichiarazione sostitutiva/dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 o 47 del D.P.R. n. 445/2000, prodotta dai soggetti contraenti. Tale autodichiarazione dovrà essere acquisita almeno all'atto di liquidazione.
2. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario di importo superiore a Euro 20.000,00 il Responsabile del Procedimento acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. in corso di validità nel rispetto delle scadenze previste dalla norma.
3. Nei casi di esecuzione d'urgenza, debitamente motivati, si prescinde dall'acquisizione del D.U.R.C. per le fasi di verifica della dichiarazione sostitutiva e per l'aggiudicazione del contratto.
4. Si prescinde inoltre dalla richiesta del C.I.G. per le figure contrattuali non qualificabili come contratti d'appalto (es. amministrazione diretta), come indicato nella L. 136/2010 e ss. mm. ed ii., e per le tipologie di acquisizione di beni e servizi previsti dal Regolamento per il Servizio di Economato e nei limiti di importo ivi previsti.

Capo II
LAVORI

ART. 8
LIMITI DI IMPORTO PER I LAVORI

1. Il presente Capo disciplina l'esecuzione dei lavori comunali in economia e delle forniture e servizi connessi e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. Le procedure per gli affidamenti in economia previsti dalla presente sezione sono consentite fino all'importo di 200.000,00 Euro.
3. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 Euro.

ART. 9
TIPOLOGIE DI LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA

1. Fermo restando i limiti di importo indicati al precedente articolo 2, possono essere eseguiti in economia gli interventi, di seguito specificati:
 - a) Tutti i lavori e le somministrazioni rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria, nonché la riparazione, ed, in genere, il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, infrastrutture, beni mobili ed attrezzature comunali, nonché di competenza del medesimo, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non

- sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 55, 121, 122 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii..
- b) Interventi di conservazione, adattamento, riparazione, manutenzione ordinaria e/o straordinaria di beni immobili, opere, impianti, infrastrutture, beni mobili ed attrezzature comunali, nonché di competenza del medesimo.
- c) Interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta dei lavori o servizi e connesse somministrazioni riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per la collettività o per determinate categorie di cittadini, determinatesi a seguito di eventi impreveduti e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili.
- d) Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di gara, da eseguirsi negli ambiti di intervento indicati per la lett. a).
- e) Lavori necessari per la compilazione dei progetti, individuati nelle seguenti tipologie:
- scavi;
 - demolizioni;
 - prove penetrometriche;
 - sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere;
 - realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione;
 - stratigrafie per l'individuazione delle opere d'arte.
- f) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
- g) Lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici di progetti esecutivi approvati.
- h) Lavori complementari e/o di completamento di opere affidate in appalto nel caso di esigenze imprevedute, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per impreveduti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta;
- i) Lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, comma 2, 31 e 41, del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. ed ii., di opere eseguite senza titolo, in totale e/o parziale difformità, con variazioni essenziali e/o su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.

ART. 10

AFFIDAMENTI IN ECONOMIA COMPLEMENTARI ALL'APPALTO

1. Nei casi sotto indicati il ricorso ai lavori in economia ha carattere accessorio o complementare di un'opera o di un lavoro eseguiti in appalto:
- a) lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, nel limite di 200.000,00 Euro, disciplinati dall'art. 179 del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ed ii.;
- b) opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale e, quindi nel procedimento di evidenza pubblica, e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione

dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 16 e 178, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ed ii.. L'assegnazione di tali lavori può essere affidata in via diretta all'appaltatore individuato con la gara, nel limite del 50% del valore dell'appalto e comunque per un importo complessivamente non superiore a 200.000,00 Euro, purché il Responsabile del Procedimento ne affermi l'utilità e la convenienza; potranno, entro il medesimo limite di importo, essere affidati anche ad altre imprese, con le modalità previste dal presente Regolamento;

- c) lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il Responsabile del Procedimento reputi necessari in corso d'esecuzione, da effettuarsi con l'accantonamento di cui all'art. 42, comma 3, lett. b), del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ed ii. o con i ribassi d'asta; possono essere affidati in via diretta all'Appaltatore per un importo inferiore a 40.000,00 Euro, indipendentemente dalla possibilità di ricorrere ad approvazione di variante ai sensi di legge.
2. In tali casi il Responsabile del Procedimento degli interventi in economia è lo stesso designato per l'opera.
3. I lavori in economia previsti nel quadro economico di opera pubblica, approvato, non richiedono alcun ulteriore atto autorizzatorio, qualora il provvedimento di approvazione del progetto ne abbia sancito l'utilizzabilità, attuando in tal modo quanto definito dall'art. 178, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ed ii.; l'uso di tali somme da parte del D.L. è tuttavia subordinato all'autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 11

LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA O CON SISTEMA MISTO

1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle Stazioni Appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento.
2. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, i lavori ed i servizi individuati tra le tipologie di cui al presente Regolamento sono direttamente gestiti dal Responsabile Unico del Procedimento.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento, con contratti sottoscritti dal Dirigente competente, seguendo le modalità procedurali definite per i servizi o le forniture.
4. Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento in cottimo, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli.

ART. 12

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI LAVORI IN COTTIMO

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo, il Dirigente/Responsabile del Servizio attiva l'affidamento, con procedura negoziata, nei confronti di idoneo operatore economico, nel rispetto delle tipologie individuate al precedente art. 9.
2. I lavori da eseguire in cottimo devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una

relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento, o, in caso di lavori di modesta entità, semplicemente da relazione del Dirigente/Responsabile del Servizio.

3. Quando l'importo dei lavori da eseguirsi per cottimo è ricompreso nella fascia tra i 40.000,00 Euro e inferiore a 200.000,00 Euro, si procede esperendo confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii..
4. Ai sensi dell'art. 125, comma 8, secondo periodo, per i lavori il cui importo stimato è inferiore a 40.000,00 Euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento e sono disposti con provvedimento motivato del Dirigente/Responsabile di Unità Organizzativa a seguito di trattativa diretta, con applicazione dei criteri della specializzazione, in relazione alla prestazione da eseguire, e della rotazione.
5. Per interventi di importo contenuto entro 50.000,00 Euro, assegnati in cottimo o in appalto, la qualificazione dell'esecutore è di regola comprovata dalla relativa iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente alle prestazioni da affidare.

ART. 13

LAVORI D'URGENZA

1. Ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ed ii., in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del Procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato e controfirmato dal Dirigente di Servizio. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

ART. 14

LAVORI DI SOMMA URGENZA

1. Ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ed ii., in circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il Responsabile del Procedimento e/o il tecnico, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 Euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del Procedimento o dal tecnico da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, e sempreché non si possa provvedere con affidatario diverso, si procede con l'ingiunzione prevista all'art. 163, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ed ii..
4. Il Responsabile del Procedimento, o il tecnico incaricato, compila entro dieci (10) giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente di Servizio che controfirma la perizia e provvede ad assicurare la copertura della spesa e l'approvazione dei lavori da parte della Giunta Comunale.

5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo comunale, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

ART. 15

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI COTTIMO – GARANZIE

1. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato tramite atto pubblico o, sino ad importi inferiori a Euro 40.000,00, attraverso scrittura privata, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito. Il contratto può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la Stazione Appaltante dispone l'ordinazione dell'intervento o, per piccole spese di acquisto al minuto, in nota-ordinativo.
2. L'affidamento mediante lettera-contratto è concluso dalla data di ricevimento della medesima da parte della Ditta Affidataria, fatta salva diversa indicazione contenuta nella lettera di invito e/o nella richiesta di preventivo-offerta.
3. In caso di sottoscrizione del contratto da parte del solo Dirigente/Responsabile, senza intervento del Segretario rogante, non sono dovuti i diritti di rogito.
4. Il contratto di cottimo, stipulato con le modalità e le forme sopra previste, deve indicare almeno quanto richiesto dall'art. 173 del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ed ii.:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della Stazione Appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii.;
 - g) le garanzie a carico dell'esecutore.
 Il contratto di cottimo deve altresì contenere:
 - a) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss. mm. ed ii. (tracciabilità flussi finanziari);
 - b) il codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
 - c) la quantificazione dei costi della sicurezza.
5. Le ditte esecutrici del cottimo sono tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dei lavori, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare, oppure, qualora il corrispettivo avvenga in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento, o, quando sia inferiore all'importo di Euro 40.000,00, il Dirigente competente ritenga di prevedere l'esenzione dalla cauzione; in caso di interpello plurimo, tale esenzione andrà precisata nella richiesta di presentazione dei preventivi-offerta.
6. Di norma per i lavori in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata a saldo, mentre la polizza specifica "all risks" può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.

7. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Amministrazione si avvale degli strumenti indicati al precedente art. 5, comma 5, del presente Regolamento e all'art. 137 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii..
8. Si prescinde inoltre dalla formalizzazione di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale del progettista interno all'Amministrazione.

ART. 16

PIANI DI SICUREZZA

1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti di cottimo va richiamato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

ART. 17

TENUTA DELLA CONTABILITÀ E REGOLARE ESECUZIONE

1. Per i lavori eseguiti in economia, sia in cottimo che in amministrazione diretta, è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute agli artt. da 203 a 210 del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ed ii; si procederà all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione secondo le norme vigenti, mentre il collaudo è escluso, essendo i lavori in economia contenuti entro l'importo di 200.000,00 Euro.
2. E' compito del Responsabile del Procedimento e/o del D.L., se nominato, documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto di cottimo, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi ed emettere il Certificato di Regolare Esecuzione.
3. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000,00 Euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000,00 Euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del Responsabile del Procedimento e/o del D.L., se nominato, sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del Responsabile del Procedimento e/o del D.L. che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il Certificato di Regolare Esecuzione è, in questo caso, sostituito con l'apposizione del citato visto (art. 210 del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ed ii.).

Capo III

FORNITURE E SERVIZI

ART. 18

LIMITI DI IMPORTO E SISTEMI DI AFFIDAMENTO – CONGRUITÀ DEI PREZZI

1. Il presente Capo disciplina l'assegnazione di forniture e servizi in economia che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. La procedura normale attivata dall'Ente per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, è la procedura negoziata previo confronto concorrenziale ed è consentita esclusivamente per importi inferiori alla soglia comunitaria.
3. Il Dirigente/Responsabile competente ha facoltà di procedere a procedura negoziata diretta nei seguenti casi:

- a) di norma per importi inferiori ad Euro 40.000,00;
 - b) per le tipologie indicate al successivo art. 19, dalla lett. ff) alla lett. jj) e all'art. 20, dalla lett. z) alla lett. cc) del presente Regolamento;
 - c) nei casi previsti dall'art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii. laddove non possa essere utilmente esperita la procedura di cui al comma 6 del predetto articolo;
4. L'affidamento diretto è da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione e di rotazione, ove siano presenti nell'elenco degli operatori economici o sul mercato più ditte conosciute idonee.
 5. Il provvedimento di affidamento a procedura negoziata diretta in economia deve essere adeguatamente motivato, contenere la dimostrazione della corrispondenza del caso concreto alla fattispecie ammessa dalla norma, la dichiarazione di idoneità del contraente prescelto e di congruità del prezzo.
 6. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato da parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 336 del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ed ii, attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato. Ai fini di tale accertamento il Responsabile del Procedimento può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici.
 7. Prima di attivare un'autonoma procedura, il Dirigente/Responsabile competente deve verificare se l'acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante le convenzioni-quadro di CONSIP, di cui all'art. 26 della Legge n. 488/1999 e ss. mm. ed ii., o le convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite ai sensi dell'art. 1, comma 456, della Legge n. 296/1996 (finanziaria 2007), oppure attraverso MEPA.

ART. 19

TIPOLOGIE DI FORNITURE ESEGUIBILI IN ECONOMIA

1. Le seguenti forniture, necessarie per l'ordinario e corrente funzionamento dell'Ente, per loro natura possono essere affidate in economia:
 - a) mobilio, attrezzature, componenti di arredamento, tende, tendaggi, targhe segnaletiche e suppellettili per uffici, strutture, impianti e servizi comunali e/o di competenza comunale;
 - b) strumentazioni, beni mobili e attrezzature per uffici, impianti, servizi comunali (sistemi elettronici, di amplificazione e diffusione sonora, di telefonia, televisivi, di proiezione, audiovisuali, ecc.) e per cucine (lavatrici, lavastoviglie, affettatrici, ecc.);
 - c) mezzi ed attrezzature per la mobilità (ascensori, servo scala, pedane, ecc.);
 - d) apparecchiature e materiali per disegni, per fotografie e per audiovisivi;
 - e) autoveicoli, motoveicoli, attrezzature varie necessarie per le manutenzioni e altri mezzi di lavoro in dotazione ai servizi comunali;
 - f) pezzi di ricambio e accessori per i beni di cui alle precedenti lett. a), b), c), d);
 - g) carburanti, lubrificanti e combustibili, compresi quelli per il riscaldamento di immobili;
 - h) e consumi di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione degli immobili;
 - i) vestiario, effetti di corredo, divise e calzature, nonché dispositivi di protezione individuale per il personale dipendente e/o in servizio presso il Comune, comunque occorrenti per l'espletamento dei servizi comunali e/o attinenti;

- j) prodotti e derrate alimentari, buoni pasto sostitutivi del servizio mensa, pacchi alimentari, stoviglie e tovagliato;
- k) generi di cancelleria, supporti per archiviazione, timbri e tabelle segnaletiche, stampati per uso uffici, registri, carta, cartone, affini, e altri materiali di consumo, necessari per gli uffici, gli impianti e i servizi comunali;
- l) o noleggio di macchine da riproduzione e relativa assistenza, macchine da stampa, da calcolo, da microfilmatura, nonché materiale di consumo per il funzionamento delle macchine qui indicate e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature installate presso i vari uffici;
- m) hardware e relativi componenti, software standardizzato e altri strumenti informatici e telematici necessari per il funzionamento degli uffici e servizi comunali;
- n) o noleggio di apparecchi e materiali di consumo necessari ai servizi igienico-sanitari, ambientali, cimiteriali e di gestione della popolazione animale;
- o) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle aree verdi, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- p) farmaci e materiali di pronto soccorso, nonché vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento in qualsiasi forma dei servizi comunali o dei servizi socio-assistenziali;
- q) materiali diversi per il traffico e la segnaletica stradale; materiale infortunistico e relativo alla sicurezza;
- r) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- s) materiale e attrezzature per arredo urbano, verde, giardinaggio, piante, fiori, corone e addobbi vari;
- t) materiale e attrezzature ludiche, didattiche, scientifiche e sportive;
- u) attrezzature per il gioco e l'arredo di parchi urbani e per l'arredo urbano in genere;
- v) materiale e attrezzature per falegnameria e infissi;
- w) utensileria e ferramenta diversa;
- x) connesse con l'organizzazione o la gestione di fiere, convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni su materie istituzionali o altre attività di promozione turistica;
- y) materiali di rappresentanza (targhe, coppe, trofei, medaglie, bandiere, stendardi, ommaggi e varie) e casuali;
- z) catering, allestimento rinfreschi, buffet e altri generi per occasioni di carattere istituzionale;
- aa) materiali necessari allo svolgimento di attività culturali, sociali, ricreative e per il tempo libero promosse dal Comune o da enti collegati;
- bb) concernenti il funzionamento degli organi comunali e di comitati e commissioni nominati per lo svolgimento di attività del Comune o da enti collegati;
- cc) connesse con le elezioni ed i referendum;
- dd) di qualsiasi genere per la protezione civile;
- ee) funerarie con oneri e non a carico del Comune;
- ff) di spese postali, telegrafiche, telefoniche e acquisto di valori bollati;
- gg) di abbonamenti a riviste, periodici e simili ed acquisti di libri, periodici e pubblicazioni sia su supporto cartaceo che informatico, abbonamenti ad agenzie di informazione o consulenza;
- hh) operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni;
- ii) di pagamento tassa di immatricolazione e di circolazione autoveicoli;

- jj) locazione per breve tempo di immobili, con affitto o noleggio delle attrezzature occorrenti, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'amministrazione e per le attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni istituzionali, quando i locali di proprietà non siano sufficienti o idonei;
- kk) attinenti la sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;
- ll) necessarie per i casi di cui all'art. 125, comma 10, D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii.:
 - 1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - 2) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - 3) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - 4) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- 2. Ogni altro bene/fornitura non ricompreso nell'elenco di cui sopra il cui importo sia però contenuto nei limiti previsti dal precedente art. 18 salvo diversa previsione di Legge o per diversa direttiva/atto di indirizzo della Giunta.

ART. 20

TIPOLOGIE DI SERVIZI ESEGUIBILI IN ECONOMIA

1. I seguenti servizi, necessari per l'ordinario funzionamento dell'Ente, per loro natura possono essere affidate in economia:
 - a) manutenzione e riparazione dei beni mobili, apparecchiature, strumentazioni e loro accessori indicati al precedente art. 19;
 - b) manutenzione e riparazione ai veicoli, a mezzi e attrezzature di trasporto e di lavoro, macchine e attrezzi per i servizi di competenza comunale;
 - c) manutenzione e riparazione di vestiario, calzature e altre dotazioni agli uffici, impianti, servizi e al personale;
 - d) pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
 - e) di noleggio con conducente, trasporto scolastico;
 - f) lavanderia e di lavaggio;
 - g) software su misura, manutenzione e assistenza hardware, software e altri strumenti informatici e telematici, a meno che la natura della prestazione o la necessità di avvalersi di un contratto di durata e di tenere conto del divieto di cui al precedente art. 2, rendano necessario il ricorso all'appalto;
 - h) di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali;
 - i) di trasporto e facchinaggio, nonché traslochi, spedizioni, imballaggio e immagazzinaggio;
 - j) di vigilanza diurna e notturna e altri servizi per la custodia e la sicurezza, urgenti ed occasionali;
 - k) di copertura assicurativa e pagamento dei premi di assicurazione;
 - l) esterni di fotoriproduzione, eliografia, elaborazione disegni computerizzati, stampa, tipografia, serigrafia, legatoria e grafica;

- m) video-fotografici;
- n) di assistenza tecnica, audio e apparecchiature di amplificazione sonora e di illuminazione in occasione di pubbliche manifestazioni, corsi, laboratori;
- o) di interpretariato, traduzione, sbobinatura e trascrizione, quando l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;
- p) di allestimento, stampa inviti, manifesti, atti ed altre spese occorrenti per le iniziative di cui al precedente art. 19, lett. x), bb), cc);
- q) di agenzia viaggi, alberghieri e servizi accessori per vacanze sociali e per missioni del personale;
- r) per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
- s) di collocamento e reperimento del personale;
- t) di cura e manutenzione dell'arredo urbano e del verde pubblico, compresi i nuovi collocamenti di piante, fiori e tappeti erbosi;
- u) di espurgo e di eliminazione di scarichi e di rifiuti;
- v) di sistemazione e restauro per libri, arredi, tappezzerie, tendaggi e altri beni di pregio;
- w) sociali, di assistenza domiciliare, centri estivi, servizi a sostegno di iniziative rivolte al mondo giovanile (progetto giovani), servizi culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- x) sanitari e sociali, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica e per cure palliative;
- y) ricreativi, culturali e sportivi, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni;
- z) per la divulgazione di bandi di gara, di concorso, avvisi a mezzo stampa o altri organi di informazione; per il funzionamento di commissioni di gara e di concorso.
- aa) per abbonamenti a servizi di consulenza;
- bb) legali, notarili, comprese le prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti, e di consulenza legale;
- cc) per la formazione, l'aggiornamento del personale, i corsi ed i concorsi;
- dd) di qualsiasi genere per la protezione civile comunale;
- ee) cimiteriali con oneri e non a carico del Comune;
- ff) attinenti la sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;
- gg) connessi con l'organizzazione o la gestione di fiere, convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni su materie istituzionali o altre attività di promozione turistica;
- hh) di incarichi di supporto alla progettazione di opere pubbliche;
- ii) di incarichi relativi ai servizi tecnici di cui al successivo comma 2, qualora l'importo sia inferiore ad Euro 40.000,00, come previsto dall'art. 267, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ed ii.;
- jj) necessari per i casi di cui all'art. 125, comma 10, D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii.:
 - 1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - 2) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - 3) prestazioni periodiche di servizi a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

4) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;

2. Per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii., numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse (coordinamento sicurezza, contabilità e collaudi) di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii.;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'art. 112, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii.;
- c) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, ecc.);
- d) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii., numero di riferimento CPC 867;
- e) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva (es. collaudi statici e specialistici, perizie di stima, servizi di ingegneria e di consulenza in materia ambientale, rilievi, pratiche catastali (compresi accatastamenti e frazionamenti), indagini ed accertamenti diversi, verifiche di congruità al fine di accertare la regolare esecuzione dei contratti di fornitura e/o servizi, progettazione delle forniture e/o di servizi).

3. Ogni altro servizio non ricompreso nell'elenco di cui sopra il cui importo sia però contenuto nei limiti previsti dal precedente art. 18 salvo diversa previsione di Legge o per diversa direttiva/atto di indirizzo della Giunta.

ART. 21 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

1. Quando il bene o il servizio è assegnabile in economia, il Dirigente/Responsabile attiva la procedura negoziata per l'affidamento con avviso pubblico o con lettera-invito, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. Quando l'importo dell'acquisizione in economia è pari o superiore ad Euro 40.000,00 e non si procede ad individuare le ditte dall'elenco aperto di operatori economici implementato dall'amministrazione, o non si sia in grado di individuare nel mercato almeno cinque operatori economici, si pubblica di regola un avviso sul solo sito Internet dell'amministrazione, recante le indicazioni essenziali della procedura di acquisizione, come previste al successivo comma 4, al fine di sollecitare la presentazione di candidature da parte delle imprese potenzialmente interessate. L'avviso può essere omesso in caso di urgenza di provvedere che non consente alcun indugio ovvero in caso di specialità della prestazione ed unicità del prestatore ed in tutti gli altri casi in cui la legge ammette la procedura negoziata diretta a norma dell'art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii.. L'avviso contiene altresì il termine di presentazione delle candidature, che deve essere fissato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 70 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii. e non può di regola essere inferiore a sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso

sul sito internet dell'amministrazione. Qualora all'esito della pubblicazione dell'avviso non pervenga il numero minimo di candidature previsto dal presente regolamento o comunque inferiore a quanto ritenuto opportuno dal Responsabile, questo può individuare con altri mezzi le ditte da invitare ad integrazione di quelle candidate.

3. Quando trattasi di tipologie di beni o prestazioni previste dall'elenco aperto degli operatori economici, l'interpello viene inoltrato a ditte iscritte, selezionandole come indicato nel medesimo articolo.
4. La lettera di invito per gli affidamenti di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00, deve contenere almeno gli elementi di seguito indicati, previsti in altre disposizioni cogenti o scaturenti dalle indicazioni della giurisprudenza più recente:
 - l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'I.V.A.;
 - le garanzie richieste al contraente;
 - il termine di presentazione delle offerte;
 - il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - la misura delle penali, determinata in conformità all'art. 298 e all'art. 145, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ed ii.;
 - l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
 - l'indicazione dei termini di pagamento;
 - i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
 - data, ora e luogo di apertura delle offerte in seduta pubblica;
 - indicazioni relative al D.U.V.R.I., da allegare al capitolato e dei costi della sicurezza di cui all'art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii., non soggetti a ribasso, ovvero la dichiarazione che trattasi di fornitura o servizio privi di rischi interferenziali di cui al comma 3-bis del medesimo art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii.;
 - codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
 - indicazioni in ordine al pagamento del contributo all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
 - obbligo per l'operatore economico concorrente di indicare nell'offerta le eventuali prestazioni che intende sub-affidare a terzi;
 - obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare nell'offerta tecnico-progettuale le parti che l'offerente ritiene eventualmente espressive di segreti tecnici, commerciali o know-how;
 - clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e ss. mm. ed ii. (tracciabilità flussi finanziari), qualora la lettera di invito venga assunta quale contenuto della lettera di ordinazione idonea a perfezionare il contratto ai sensi dell'art. 334, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ed ii.;

In presenza di ragioni di urgenza, la richiesta può essere inoltrata anche a mezzo fax o posta informatica e deve essere inviata nella medesima giornata a tutti gli interpellati, con invito a presentare il preventivo-offerta in busta chiusa entro un determinato termine.

5. Nei limiti di importo che consentono la procedura negoziata diretta, quando si preferisca far precedere il conferimento da un sondaggio di mercato inteso a verificare le migliori condizioni, l'incaricato al quale è affidata questa fase procedimentale può provvedervi anche attraverso indagine esplorativa mediante richiesta di preventivi via fax o posta elettronica.
6. Per le forniture ed i servizi ricorrenti non esattamente predeterminabili, che siano eseguibili in economia, si potrà far ricorso all'accordo quadro; per gli articoli minuti si potrà utilizzare il confronto fra listini-prezzo.
7. Per forniture e servizi da affidare in economia, che siano di elevato contenuto tecnologico, il Dirigente competente, dopo avere dimostrato tale caratteristica, può riservare la selezione a ditte in possesso della certificazione europea di qualità o alla certificazione di qualità ambientale oppure, qualora ricorra al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può prevedere l'attribuzione di una quota di punteggio predefinita per l'apprezzamento di detto requisito.

CAPO IV

ESECUZIONE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI

ART. 22

PRESENTAZIONE E PRELIEVO DI CAMPIONI - CONTESTAZIONI

1. Nell'avviso o lettera-invito si può richiedere, quando ritenuto opportuno, la presentazione di campioni sigillati, riconoscibili, dei beni da fornire; in tal caso sono esclusi dal confronto i concorrenti che non abbiano presentato i campioni nei termini e luoghi prescritti.
2. Il contratto può stabilire che i campioni, quando la loro natura lo consenta, per tutta la durata della fornitura costituiscano termine di riferimento a garanzia del suo regolare svolgimento ed in caso di eventuale contestazione.
3. Previa formale contestazione dell'inadempimento, il Comune ha diritto di rifiutare ed il fornitore l'obbligo di ritirare e di sostituire, nei termini posti dal Comune stesso, i beni o le prestazioni che risultassero di caratteristiche diverse da quelle previste nei documenti di gara o contrattuali o non corrispondenti ai campioni eventualmente richiesti.
4. Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili, il Comune può prelevare campioni per accertare direttamente, mediante appropriate perizie, la loro corrispondenza alle condizioni pattuite. I campioni generalmente sono prelevati in numero di 3, eguali nella misura ed omogenei nella composizione; sugli involucri dei campioni si appongono i sigilli e la firma dell'incaricato del Comune; due dei campioni prelevati restano al Comune, il terzo è ritirato dal fornitore.
5. Salve clausole contrattuali diverse, nei casi in cui beni o le prestazioni di cui al precedente comma 3 vengano ugualmente accettati, il Comune ha diritto ad una detrazione del prezzo contrattuale, pari al minor valore constatato del bene in questione. La congruità del nuovo prezzo sarà determinata dal Dirigente competente.

6. In caso di mancata sostituzione dei beni o prestazioni non conformi, o di ritardo rispetto al termine di consegna qualificato come essenziale, il Comune ha diritto di dichiarare risolto il contratto e di approvvigionarsi presso altra impresa idonea. L'affidatario non potrà opporre eccezioni e dovrà rimborsare le ulteriori spese e gli eventuali danni sostenuti dal Comune.
7. Il contratto prevede espressamente le penalità, in conseguenza di inadempienza o ritardo, per un ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale per ogni evento negativo, per un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'affidatario e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; nel caso che questi non siano sufficienti, il Comune si rivarrà sulla cauzione, quando prevista.
8. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione redatte dal Responsabile del Procedimento e controfirmate dal Dirigente competente.

ART. 23

ESECUZIONE, VERIFICA E ULTIMAZIONE DELL'INTERVENTO

1. Le forniture ed i servizi in economia sono seguiti dal Responsabile del Procedimento e/o, se nominato, dal Direttore dell'Esecuzione.
2. Anche nei casi in cui non si faccia ricorso all'accordo quadro di cui a precedente art. 21, comma 6, il contratto può prevedere la facoltà, da parte del Comune, di effettuare ordinazioni frazionate nel tempo, secondo la natura della fornitura o del servizio, ovvero secondo le proprie necessità, dandone tempestiva comunicazione all'affidatario.
3. Le prestazioni o gli acquisti, prima di essere ammessi al pagamento, devono essere sottoposti alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi; controllo che si materializza in debito Certificato di Verifica di Conformità (art. 322 del D.P.R. n. 207/20010 e ss. mm. ed ii.).
4. L'atto di liquidazione, nel caso in cui non sia previsto il rilascio di Certificato di Verifica di Conformità dovrà contenere l'Attestazione di Regolare Esecuzione rilasciata da parte del Responsabile del Procedimento e/o dal Direttore dell'Esecuzione certificante la corretta e regolare esecuzione di quanto ordinato.
5. Il Certificato di Verifica di Conformità, così come l'Attestazione di Regolare Esecuzione, ai sensi degli artt. 322 e 325 del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ed ii. riportano:
 - a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
 - b) l'indicazione dell'esecutore;
 - c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
 - d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
 - e) il richiamo ad eventuali verbali di controllo;
 - f) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
 - g) la certificazione di verifica di conformità/la certificazione di regolare esecuzione.
6. Con riferimento all'art. 210 del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ed ii., per le forniture e/o servizi di importo inferiore a 40.000,00 Euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione di visto del Responsabile del Procedimento e/o del Direttore dell'Esecuzione, se nominato, sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza della fornitura/servizio effettuato con quanto fatturato, secondo valutazioni

proprie del Responsabile del Procedimento e/o del Direttore dell'Esecuzione che tengono conto delle forniture e/o lavori effettivamente eseguiti. L'Attestazione di Regolare Esecuzione è, in questo caso, sostituita con l'apposizione del citato visto.

ART. 24

FORME E CONTENUTI DEL CONTRATTO E DELLE GARANZIE

1. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato tramite atto pubblico o, sino ad importi inferiori a Euro 40.000,00, attraverso scrittura privata, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito. Il contratto può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la Stazione Appaltante dispone l'ordinazione dell'intervento o, per piccole spese di acquisto al minuto, in nota-ordinativo.
2. L'affidamento mediante lettera-contratto è concluso dalla data di ricevimento della medesima da parte della Ditta Affidataria, fatta salva diversa indicazione contenuta nella lettera di invito e/o nella richiesta di preventivo-offerta.
3. In caso di sottoscrizione del contratto da parte del solo Dirigente/Responsabile, senza intervento del Segretario rogante, non sono dovuti i diritti di rogito.
4. Il contratto deve comunque contenere:
 - a) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e ss. mm. ed ii. (tracciabilità flussi finanziari);
 - b) la specificazione dei costi della sicurezza da rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii.;
 - c) la dichiarazione di conoscenza del D.U.V.R.I., fatti salvi i casi di esenzione o di oggettiva assenza di rischi interferenziali;
5. Le ditte esecutrici del cottimo sono tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dei servizi o forniture, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare, oppure, qualora il corrispettivo avvenga in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento, o, quando sia inferiore all'importo di Euro 40.000,00, il Dirigente competente ritenga di prevedere l'esonero dalla cauzione; in caso di interpello plurimo, tale esenzione andrà precisata nella richiesta di presentazione dei preventivi-offerta.
6. Di norma per i servizi e le forniture lavori in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata a saldo, mentre la polizza specifica "all risks" può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.

CAPO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 25

PROCEDURE RISERVATE A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE

1. Il Comune può indire procedure di aggiudicazione di appalti di servizi sociali riservate a soggetti del "Terzo Settore" di cui all'art. 5 della Legge n. 328/2000 e ss. mm. ed ii. e al D.P.C.M. 30.03.2001.

2. Le procedure riservate di cui al comma 1 si svolgono nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari inerenti l'affidamento di servizi sociali o regolanti i rapporti con le cooperative sociali, le imprese sociali e gli altri organismi del Terzo Settore.

ART. 26

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI APPALTI DI FORNITURE DI BENI O SERVIZI A COOPERATIVE SOCIALI ISCRITTE NELLA SEZIONE B DELL'APPOSITO ALBO REGIONALE

1. Il Comune può stipulare convenzioni con le operative che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della Legge n. 381/1991 e ss. mm. ed ii., ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri stati membri della Comunità Europea, per la fornitura di beni e servizi in proprio favore diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.
2. L'importo stimato, al netto dell'I.V.A., delle convenzioni di cui al comma 1 non può superare gli importi stabiliti con il presente Regolamento.
3. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1, le cooperative sociali devono essere iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 9, comma 1, della Legge n. 381/1991 e ss. mm. ed ii.. Gli analoghi organismi aventi sede negli stati membri della Comunità Europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

ART. 27

PROCEDURE PER LA SELEZIONE DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE O DI VOLONTARIATO

1. Il Comune può stipulare convenzioni con associazioni di promozione sociale iscritte in appositi albi che dimostrino capacità operativa adeguata per la realizzazione di specifiche attività non caratterizzate da elementi di complessità operativa e per la gestione o cogestione di progetti o programmi.
2. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste dal presente articolo possono prevedere anche la concessione degli spazi necessari alla realizzazione delle attività.
3. Il Comune può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale per la gestione di attività di interesse pubblico. Per la scelta dell'organizzazione di volontariato, il Comune si attiene ai criteri fissati dalla normativa regionale.
4. Il Comune può avvalersi, anche tramite forme pubbliche di consultazione, dei soggetti indicati nei commi 1, 2 e 3, nonché di altri soggetti senza scopo di lucro, per la definizione congiunta di interventi relativi a specifiche problematiche sociali.
5. Il Comune, per progetti di intervento sperimentali e innovativi, può determinare forme e modalità di collaborazione con i soggetti di cui al commi 1, 2 e 3, dichiaratisi disponibili, per la definizione e realizzazione della relativa fase sperimentale.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28 ENTRATA IN VIGORE

1. Ai sensi dell'art. 67 dello Statuto Comunale il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.

ART. 29 ABROGAZIONI

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, si intende abrogato il "Regolamento comunale per l'esercizio di lavori, servizi e forniture in economia", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19.06.2008, salvo i casi in cui sia già stato fatto riferimento allo stesso in progetti e/o procedure già approvati e/o avviate.





INDICE

- ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FONTI
- ART. 2 - LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO
- ART. 3 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- ART. 4 - ASSEGNAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI IN ECONOMIA
- ART. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE
- ART. 6 - POST-INFORMAZIONE
- ART. 7 - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)
- ART. 8 - LIMITI DI IMPORTO PER I LAVORI
- ART. 9 - TIPOLOGIE DI LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA
- ART. 10 - AFFIDAMENTI IN ECONOMIA COMPLEMENTARI ALL'APPALTO
- ART. 11 - LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA O CON SISTEMA MISTO
- ART. 12 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI LAVORI IN COTTIMO
- ART. 13 - LAVORI D'URGENZA
- ART. 14 - LAVORI DI SOMMA URGENZA
- ART. 15 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI COTTIMO – GARANZIE
- ART. 16 - PIANI DI SICUREZZA
- ART. 17 - TENUTA DELLA CONTABILITÀ E REGOLARE ESECUZIONE
- ART. 18 - LIMITI DI IMPORTO E SISTEMI DI AFFIDAMENTO - CONGRUITÀ DEI PREZZI
- ART. 19 - TIPOLOGIE DI FORNITURE ESEGUIBILI IN ECONOMIA
- ART. 20 - TIPOLOGIE DI SERVIZI ESEGUIBILI IN ECONOMIA
- ART. 21 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
- ART. 22 - PRESENTAZIONE E PRELIEVO DI CAMPIONI - CONTESTAZIONI
- ART. 23 - ESECUZIONE, VERIFICA E ULTIMAZIONE DELL'INTERVENTO
- ART. 24 - FORME E CONTENUTI DEL CONTRATTO E DELLE GARANZIE
- ART. 25 - PROCEDURE RISERVATE A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE
- ART. 26 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI APPALTI DI FORNITURE DI BENI O SERVIZI A COOPERATIVE SOCIALI ISCRITTE NELLA SEZIONE B DELL'APPOSITO ALBO REGIONALE
- ART. 27 - PROCEDURE PER LA SELEZIONE DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE O DI VOLONTARIATO
- ART. 28 - ENTRATA IN VIGORE
- ART. 29 - ABROGAZIONI

